# PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

*ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*

## «Concessioni pubbliche a punti»

*Legge quadro sul punteggio di affidabilità dei concessionari di beni e infrastrutture pubbliche*

Contenuto: Relazione illustrativa – Articolato (artt. 1-21) – Allegato A (Parte I: violazioni e decurtazioni; Parte II: autorità di vigilanza; Parte III: soglie, effetti e recuperi).

Bozza per la discussione – versione 1.3, novembre 2026

Lex Populi – lexpopuli.it

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## 1. Finalità

Lo Stato, le Regioni e i Comuni affidano a operatori privati o pubblici la gestione di beni e infrastrutture che appartengono a tutti: autostrade, spiagge, acque minerali e termali, derivazioni d'acqua per la produzione di energia idroelettrica. In cambio il concessionario si impegna a mantenerli in sicurezza, a realizzare gli investimenti promessi e a garantire un servizio di qualità. Quando questi impegni non sono rispettati l'ordinamento prevede sanzioni, penali e, nei casi più gravi, la decadenza o la risoluzione. Ogni violazione resta però un episodio a sé: non esiste una memoria pubblica degli inadempimenti e non esiste un esito certo quando si accumulano.

Le conseguenze sono note. La decadenza, prevista da tutte le discipline di settore, è quasi sempre una facoltà dell'amministrazione ed è percepita come un rimedio estremo, costoso e incerto. Dopo il crollo del viadotto Polcevera a Genova, il 14 agosto 2018, con 43 vittime, la procedura avviata contro il concessionario si è chiusa senza decadenza, con un accordo transattivo e il cambio di controllo della società concessionaria.

La proposta introduce in tutte le concessioni di beni e infrastrutture pubbliche un principio semplice, già noto a ogni automobilista e, dal 2024, a ogni impresa che lavora nei cantieri con la patente a crediti: un punteggio che diminuisce a ogni violazione accertata, che chiunque può consultare e che produce conseguenze certe e graduate, fino alla decadenza.

È una legge quadro. Fissa per tutti i settori la scala dei punti, le soglie, le garanzie per il concessionario e i limiti minimi delle decurtazioni; affida alle autorità di settore il compito di calibrare i valori secondo le caratteristiche di ciascun settore e di ciascun contratto, entro margini che nessuno può ridurre.

## 2. Il meccanismo in sintesi

Ogni concessione parte da 100 punti. Le violazioni che fanno perdere punti sono elencate nell'Allegato A, suddivise in sei categorie: sicurezza e incolumità delle persone; investimenti e cantieri; manutenzione ordinaria e qualità del servizio; utenti e uso del bene pubblico; ambiente e risorse naturali; trasparenza, legalità e lavoro. Per ciascuna voce la legge fissa una decurtazione minima e una massima.

Il punteggio produce effetti a tre soglie. Con 70 punti o meno scattano la vigilanza rafforzata e un piano di rientro pubblico. Con 50 punti o meno sono vietati proroghe, rinnovi, estensioni e aumenti delle tariffe oltre l'inflazione. A zero punti l'ente concedente deve avviare d'ufficio la decadenza e concluderla entro centottanta giorni.

La legge regola la gestione delle concessioni, non le gare. Le procedure di affidamento restano disciplinate dalle norme di settore; ogni nuova concessione parte da 100 punti e il sistema opera dopo l'aggiudicazione. Si applica alle concessioni affidate dopo l'entrata in vigore. Quelle già in essere sono iscritte nel registro con un punteggio di osservazione, che non tocca i diritti del contratto in corso ma conta quando il concessionario chiede qualcosa di nuovo: con 50 punti o meno non si ottengono proroghe né rinnovi, e chi li ottiene entra nel sistema con il punteggio che ha, non da capo.

I fatti più gravi sono due: un evento con morti causato da carenze di manutenzione, sorveglianza o sicurezza (da 40 a 60 punti) e la falsificazione dei controlli o dei dati sulla sicurezza (da 30 a 50

punti). Un solo fatto di questo tipo riduce drasticamente il margine per altri errori; un secondo fatto gravissimo entro cinque anni azzera il punteggio.

I punti si recuperano: 5 punti ogni dodici mesi senza nuove violazioni e, con un recupero premiale, per chi investe in sicurezza oltre gli obblighi del contratto e a proprie spese, si sottopone a una verifica indipendente, forma il personale o completa nei tempi il piano di rientro, come i corsi di recupero della patente. Il recupero ha limiti stretti, perché non diventi un modo di comprare punti alla vigilia di una proroga.

Tutto è pubblicato in un registro nazionale tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), accanto alla replica del concessionario. Le autorità che accertano le violazioni sono quelle che già vigilano su ciascun settore: non nasce nessun nuovo ente.

## 3. Scelte tecniche

**Tre livelli di calibrazione.** La legge fissa le voci e la forbice di punti di ciascuna. Il disciplinare di settore fissa il valore esatto entro la forbice, descrive i fatti tipici del settore e individua gli indicatori di qualità. La scheda punti di ogni concessione collega gli obblighi di quel contratto (opere e cronoprogramma, manutenzioni, indicatori, obblighi di accesso e ambientali) alle voci dell'Allegato A. Un'autostrada, una spiaggia e una centrale idroelettrica hanno obblighi diversi, ma lo stesso sistema. Il disciplinare è adottato da un'autorità indipendente dal Governo: l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per le infrastrutture di trasporto e l'ANAC per gli altri settori. Per l'idroelettrico e le acque minerali, che sono di competenza regionale, i valori li fissano le Regioni con legge, dentro le stesse forbici. Se non è adottato in tempo, si applica il valore massimo della forbice: il ritardo non conviene a nessuno.

**Solo violazioni previste in anticipo.** Nessuna decurtazione è possibile per fatti che non rientrano in una voce dell'Allegato A. Si evita così il rischio, segnalato dalla dottrina per le sanzioni autostradali, di sanzionare condotte non definite prima. L'omissione di un obbligo nella scheda punti, invece, non lo rende impunito: se rientra in una voce dell'Allegato, la sua violazione costa punti comunque.

**Dimensione della concessione.** Per non penalizzare in modo sproporzionato le concessioni più estese o quelle più piccole, gli investimenti non realizzati si misurano in percentuale del programma annuo e la qualità del servizio con indicatori e soglie, non con il numero assoluto di episodi. Per le spiagge e le acque minerali di valore inferiore a un milione di euro e per le piccole derivazioni idroelettriche è previsto un regime semplificato, con le stesse soglie e gli stessi effetti.

**Recidiva e concorso di violazioni.** Una violazione della stessa voce ripetuta entro due anni costa la metà in più, salvo quelle che per loro natura si contano a ogni periodo (ogni anno o ogni semestre), già conteggiate a ogni ripetizione. Se lo stesso fatto integra più voci si applica solo la decurtazione più alta, aumentata di un terzo; i fatti distinti si sommano sempre, anche se accertati con lo stesso provvedimento. La prima versione prevedeva un tetto per provvedimento: bastava riunire molte violazioni in un solo atto per farle costare come due. Per lo stesso motivo l'accertamento di un'autorità non impedisce a un'altra autorità competente di accertare, per lo stesso fatto, una voce più grave.

**Fatti gravissimi.** Sono l'evento con morti dovuto al cedimento o al difetto di un'opera in concessione o comunque a inadempimenti di manutenzione, sorveglianza o sicurezza, e la falsità nei controlli e nei dati sulla sicurezza. La seconda voce è decisiva: un sistema che si basa sui controlli deve proteggere anzitutto la loro veridicità. Due fatti gravissimi distinti a non più di

cinque anni l'uno dall'altro, anche se accertati con lo stesso provvedimento, azzerano il punteggio: un crollo con vittime preceduto da rapporti di ispezione falsi porta alla decadenza. Quando crolla o cede un'opera affidata al concessionario, è il concessionario a dover provare il caso fortuito o il fatto di un terzo, come già prevedono il codice civile per chi ha in custodia una cosa (articolo 2051) e per il debitore inadempiente (articolo 1218): l'autorità non deve ricostruire da sola, in pochi mesi, una catena causale che un processo penale accerta in anni.

**Causa non imputabile.** Il concessionario non perde punti se prova che l'inadempimento è dipeso da caso fortuito, forza maggiore o fatto dell'ente concedente. Risponde invece delle violazioni commesse dalle imprese a cui affida lavori e servizi.

**Punteggio della concessione.** Il punteggio appartiene alla singola concessione e non torna a 100 con cessioni del contratto o del controllo, fusioni, scissioni o cambi di denominazione: non si riparte da capo cambiando nome o società. Torna a 100 solo quando la concessione viene affidata di nuovo con la procedura prevista dalla legge di settore.

**Recupero dei punti.** Il recupero ordinario è di 5 punti ogni dodici mesi senza decurtazioni. Il recupero premiale riconosce: un punto per ogni investimento aggiuntivo in sicurezza o qualità pari allo 0,5 per cento del fatturato della concessione, fino a 4 punti l'anno; 3 punti per una verifica indipendente sullo stato delle opere, con esiti pubblicati, non più di una volta ogni tre anni; fino a 2 punti l'anno per la formazione aggiuntiva del personale; la metà dei punti persi quando il piano di rientro è attuato nei tempi o l'opera in ritardo è ultimata. La condizione essenziale è che le misure premiate non siano pagate dagli utenti né dalla finanza pubblica: non devono entrare in tariffe, canoni, piano economico-finanziario, contributi pubblici o indennizzi, e lo certifica un revisore indipendente scelto dall'ente concedente, non dal concessionario. Il recupero complessivo non supera 12 punti l'anno, di cui al massimo 8 premiali. I punti premiali ottenuti negli ultimi ventiquattro mesi non contano per superare la soglia che blocca proroghe e rinnovi. Dopo un fatto gravissimo, per cinque anni si recupera solo con misure premiali e al massimo la metà dei punti persi. A zero punti non si recupera più.

**Le gare restano alle leggi di settore.** La legge nasce per gestire le concessioni, non per decidere chi le vince. Il punteggio non è un criterio di aggiudicazione e non è di per sé una causa di esclusione: le gare continuano a seguire le regole del codice dei contratti e delle leggi di settore, che già consentono di valutare, caso per caso, l'affidabilità di chi ha eseguito male un contratto precedente. Il diritto europeo chiede proprio questa valutazione individuale, e un'esclusione automatica legata ai punti l'avrebbe messa a rischio. Si evita anche un altro problema: un punteggio che premia in gara favorirebbe chi gestisce già rispetto ai nuovi operatori, che è il motivo per cui il correttivo del codice dei contratti ha abrogato il «rating reputazionale» delle imprese. I dati del registro restano pubblici e gli enti concedenti possono consultarli quando valutano l'affidabilità dei concorrenti secondo le regole di gara.

**Concessioni in essere.** La legge non modifica i contratti in corso: gli effetti delle soglie e la decadenza a zero punti non si applicano alle concessioni già firmate. Dalla data di efficacia, però, anche queste concessioni sono iscritte nel registro, in una sezione di osservazione: le violazioni commesse da quel momento sono accertate con le stesse garanzie e producono un punteggio di osservazione pubblico. Questo punteggio non incide sui diritti nati dal contratto, ma conta per ciò che il contratto non garantisce: con 50 punti o meno non si possono ottenere proroghe, rinnovi, estensioni o atti aggiuntivi favorevoli. Quando una concessione in essere ottiene uno di questi vantaggi, o contributi pubblici per investimenti, o aderisce volontariamente, entra nel sistema con il punteggio di osservazione che ha maturato, non con 100 punti. Si chiude così il varco della

versione precedente, in cui il gestore peggiore sarebbe ripartito da capo proprio al momento del rinnovo. Non contano come rinnovo la prosecuzione strettamente necessaria al subentro e gli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario previsti dalle regole già vigenti. Resta un limite dichiarato: le concessioni affidate con bandi anteriori alla legge e mai prorogate restano soggette solo all'osservazione fino alla scadenza.

**Taratura sui dati reali.** I valori sono stati provati applicando le regole della legge ai dati pubblici. Sugli investimenti delle 21 concessioni autostradali con dati completi nella relazione di vigilanza del Ministero delle infrastrutture per gli anni dal 2008 al 2014, le concessioni che hanno realizzato quanto previsto restano a 100 punti; quelle che hanno realizzato tra il 60 e il 70 per cento degli investimenti scendono in sette anni a 79 punti con i valori minimi e a 37 con i massimi; arrivano a zero solo i ritardi più gravi (realizzato sotto il 45 per cento), con i valori massimi e se interamente imputabili al concessionario. Nel caso del ponte Morandi il crollo da solo porta il punteggio tra 40 e 60 punti, con il divieto di proroghe e di aumenti tariffari se si scende a 50 o meno; se fossero accertati anche falsi nei controlli si arriverebbe a zero e alla decadenza. La prima versione della tabella era troppo severa sugli investimenti: con i valori massimi più della metà delle concessioni esaminate sarebbe andata a zero entro il 2012 per soli ritardi, spesso dovuti ad approvazioni mancate. Per questo la forbice della voce B1 è stata ridotta a un valore da 1 a 3 punti per ogni 10 per cento non realizzato, l'aumento per recidiva non si applica alle violazioni contate per periodo e le voci B1 e B2 non si sommano per lo stesso ritardo. Il ricalcolo completo, con i dati, il programma di calcolo e sei profili simulati, è pubblicato su lexpopuli.it.

**Accertamenti, tempi e processo penale.** L'accertamento amministrativo non attende la conclusione del processo penale, che per fatti complessi dura molti anni; l'autorità può acquisire gli atti del procedimento penale e avvalersi dell'ANSFISA e degli altri organismi tecnici pubblici. I tempi sono certi per entrambe le parti: la contestazione va fatta entro centottanta giorni dall'accertamento del fatto e il procedimento si chiude entro duecentosettanta giorni; dopo cinque anni dal fatto la violazione non è più contestabile, ma il termine resta sospeso finché gli elementi di prova sono sotto sequestro o coperti da segreto. La chiusura agevolata del procedimento sanzionatorio (pagamento ridotto, impegni, transazione) non cancella la violazione ai fini dei punti. Se una sentenza penale irrevocabile stabilisce che il fatto non sussiste, l'accertamento viene riesaminato.

**Decadenza dovuta, non automatica.** A zero punti la decadenza non scatta da sola: l'ente concedente deve avviarla entro trenta giorni e concluderla entro centottanta. Poiché ogni decurtazione ha già avuto il proprio contraddittorio, nel procedimento di decadenza non si ridiscutono gli accertamenti. Per rispettare il principio di proporzionalità è prevista una sola valvola, stretta: se il punteggio è arrivato a zero senza fatti gravissimi e senza violazioni gravi di sicurezza o di veridicità, l'ente può non dichiarare la decadenza quando sarebbe manifestamente sproporzionata, ma solo con il parere conforme dell'ANAC, con atto pubblico, e in ogni caso la concessione non può essere prorogata e cessa entro tre anni. Per le autostrade la decadenza segue la procedura già prevista dall'articolo 11 della legge n. 193 del 2024 (decreto ministeriale, verifica tecnica dell'ANSFISA, importo calcolato secondo l'articolo 190 del codice dei contratti, gestione provvisoria del Ministero): la presente legge vi aggiunge l'obbligo di attivarla e il termine per concluderla. La continuità del servizio non è un motivo per evitare la decadenza. Al concessionario decaduto spetta solo quanto la disciplina di settore prevede per l'estinzione dovuta a suo inadempimento e, dove manca una regola, il valore delle opere detratti ammortamenti e contributi pubblici. Se a decadere è una società pubblica controllata dall'ente concedente, la concessione va a gara e gli amministratori decadono.

## 4. Rapporto con l’ordinamento vigente

**Concessioni autostradali.** Il capo I della legge 16 dicembre 2024, n. 193, come modificato dal decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, prevede l’affidamento con gara, una durata massima di quindici anni, penali per gli inadempimenti nello schema di convenzione (articolo 8), l’estinzione per gravi carenze di manutenzione, ritardi nei lavori o inadempimenti che compromettono il servizio, disposta con decreto ministeriale previa verifica tecnica dell’ANSFISA (articolo 11), e la disciplina del valore di subentro. Queste regole valgono per le procedure avviate dopo la sua entrata in vigore (articolo 16). L’articolo 2, comma 86, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede sanzioni da 25.000 euro a 150 milioni di euro; ANSFISA e ART dispongono di propri poteri sanzionatori. Il sistema tariffario approvato dall’ART con la delibera n. 241/2025 lega le tariffe agli investimenti effettivamente realizzati e prevede penalità per la qualità e per i ritardi; dal 1° giugno 2026 la delibera n. 211/2025 riconosce agli utenti il rimborso del pedaggio per cantieri e blocchi del traffico. Nella convenzione di Autostrade per l’Italia la risoluzione per grave inadempimento è legata a sanzioni annue superiori al 10 per cento del fatturato. Sono strumenti utili, ma ciascuno guarda al singolo episodio o alla singola annualità, l’estinzione resta una facoltà e nessuna norma prevede la pubblicazione degli inadempimenti. La presente legge non duplica questi strumenti: li usa come fonte degli accertamenti, ne conserva la memoria in un registro pubblico e rende doveroso l’avvio dell’estinzione quando si accumulano.

**Concessioni balneari.** Gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificati dall’articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, fissano al 30 settembre 2027 (con possibile differimento non oltre il 31 marzo 2028) il termine delle concessioni in essere e disciplinano le gare, la durata da cinque a venti anni e l’indennizzo al concessionario uscente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, ha chiarito che il termine riguarda la conclusione delle gare e che l’indennizzo spetta solo se gli investimenti sono provati. La decadenza prevista dall’articolo 47 del codice della navigazione è una facoltà e richiede una valutazione caso per caso della gravità dell’inadempimento (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4413 del 2023).

**Derivazioni idroelettriche.** Le grandi derivazioni sono disciplinate dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge n. 135 del 2018 e dall’articolo 7 della legge n. 118 del 2022: competenza regionale, assegnazione con gara, a società miste o in partenariato, durata da venti a quaranta anni. La decadenza è regolata dall’articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tra l’altro per inadempimento delle condizioni essenziali e per abituale negligenza, previa diffida. Con la sentenza del 3 settembre 2026, causa C-653/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha escluso dall’ambito della direttiva 2006/123/CE gli impianti la cui attività principale è la produzione di energia elettrica. La presente legge si applica allo stesso modo sia che la concessione sia messa a gara sia che venga prorogata: se il legislatore consentirà proroghe in cambio di investimenti, il punteggio indicherà chi può ottenerle.

**Acque minerali e termali.** Le concessioni sono disciplinate dalle leggi regionali. La Corte costituzionale (sentenza n. 1 del 2010) ha affermato che la loro temporaneità è un livello minimo di tutela dell’ambiente che le Regioni non possono derogare.

**Codice dei contratti pubblici.** L’articolo 190 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, regola la risoluzione per inadempimento secondo il codice civile e il recesso per motivi di pubblico interesse, con un indennizzo per il mancato guadagno tra il 2 e il 5 per cento degli utili previsti. L’articolo 98, comma 3, lettera c), consente di escludere dalle gare l’operatore che ha mostrato

carenze significative o persistenti nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione; l'articolo 96 disciplina le misure con cui l'operatore dimostra di aver rimediato e la durata massima dell'esclusione. L'articolo 109, che affidava all'ANAC un sistema di reputazione delle imprese, è stato abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

**Patente a crediti.** L'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto per le imprese che operano nei cantieri una patente con 30 crediti iniziali, che si perdono solo per provvedimenti definitivi; sotto i 15 crediti l'impresa non può lavorare. Il decreto ministeriale n. 132 del 2024 e la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 giugno 2026 disciplinano il recupero dei crediti con formazione e investimenti in sicurezza. La presente proposta applica lo stesso principio, con gli adattamenti necessari, a chi gestisce beni pubblici.

**Diritto dell'Unione europea.** La legge non interviene sulle procedure di affidamento disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE e dalla direttiva 2006/123/CE: le cause di esclusione restano quelle dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE e degli articoli 94-98 del codice, con la valutazione caso per caso richiesta dalla Corte di giustizia. La decadenza per inadempimento è un istituto del diritto nazionale che la direttiva non limita; l'articolo 44 della direttiva elenca i casi in cui gli Stati devono consentire la cessazione anticipata, non quelli in cui possono farlo. La legge non autorizza proroghe o rinnovi, che restano ammessi solo dove li consentono la disciplina di settore e il diritto europeo; se una proroga è ammessa, il sistema a punti si aggiunge come condizione ulteriore e non come vantaggio per il concessionario uscente. Per le concessioni balneari restano fermi l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 14 luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15; del 20 aprile 2023, causa C-348/22; dell'11 luglio 2024, causa C-598/22). Il limite agli aumenti tariffari sotto i 50 punti è compatibile con le regole europee di settore: per i pedaggi la direttiva 1999/62/CE consente agli Stati di recuperare anche solo una parte dei costi dell'infrastruttura (articolo 7 ter, paragrafo 2); per i diritti aeroportuali la direttiva 2009/12/CE ammette espressamente la regolazione dei massimali tariffari (articolo 1, paragrafo 5), purché restino la consultazione degli utenti e la decisione dell'autorità di vigilanza indipendente, che la legge fa salve e alla quale affida l'applicazione del limite (Corte di giustizia, sentenza del 21 novembre 2019, causa C-379/18); i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, che il regolamento (UE) 2017/352 lascia alla strategia commerciale del porto, sono esclusi. Il recupero premiale non comporta l'uso di risorse pubbliche, che anzi è espressamente escluso, e non costituisce aiuto di Stato. Il registro rispetta il regolamento (UE) 2016/679: per le imprese individuali e gli altri concessionari persone fisiche il registro pubblico mostra la concessione e il punteggio ma non l'identità del titolare, accessibile agli enti e a chi ha un interesse qualificato, come richiesto dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2021, causa C-439/19, sulla pubblicità dei punti della patente.

**Costituzione e competenze.** La legge è adottata nell'esercizio delle competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, coordinamento informativo dei dati e tutela dell'ambiente, e detta principi fondamentali nelle materie concorrenti, come la produzione dell'energia. La Corte costituzionale riconduce alla tutela della concorrenza la disciplina delle proroghe e dei rinnovi delle concessioni di beni pubblici (sentenze n. 1 del 2019, n. 10 e n. 139 del 2021) e alla tutela dell'ambiente la temporaneità delle concessioni di acque (sentenza n. 1 del 2010). Per l'idroelettrico e le acque minerali, materie in cui le Regioni hanno competenze legislative proprie, la legge fissa solo livelli minimi uniformi (scala dei punti, soglie, fatti gravissimi, decadenza, registro, garanzie e forbici minime) e lascia alle Regioni la scelta dei valori con legge; finché la Regione non provvede si applicano i valori massimi, secondo lo schema delle norme statali cedevoli. Per le concessioni rilasciate da Regioni ed enti locali negli altri settori

il disciplinare dell'ANAC è adottato previa intesa in Conferenza unificata, con un meccanismo per superare lo stallo. Le Regioni e gli enti locali applicano direttamente la legge e possono renderla più rigorosa, non meno; per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si applica compatibilmente con gli statuti. La legge non ha effetti retroattivi: gli effetti sul rapporto si applicano ai nuovi contratti; per quelli in essere il punteggio di osservazione riguarda solo violazioni successive alla data di efficacia e condiziona soltanto vantaggi nuovi, ai quali il concessionario non ha diritto in base al contratto. Il sistema non aggiunge nuovi obblighi di prestazione, ma registra la violazione di obblighi già esistenti e ne trae conseguenze; per questo non dà diritto a revisioni del piano economico-finanziario. Quanto agli automatismi, la Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 2019, sulla revoca della patente) li ammette per le ipotesi più gravi e chiede una valutazione individuale per le altre: per questo ogni decurtazione è tipizzata, graduata, preceduta dal contraddittorio ed esclusa in caso di causa non imputabile, la decadenza è l'esito di un percorso di accertamenti, non di un singolo episodio, e quando il punteggio si azzera per sole violazioni minori l'ente può, con il parere conforme dell'ANAC, sostituirla con la cessazione anticipata. I termini per contestare e per decidere sono perentori, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sulla certezza dei tempi dei procedimenti che incidono sui privati. La decurtazione non ha finalità punitiva e, quando il fatto è anche oggetto di una sanzione, è disposta con lo stesso provvedimento e l'autorità ne tiene conto nel misurare la sanzione, in modo da rispettare il divieto di doppio giudizio come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016).

**Tutela giurisdizionale.** Le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, già competente per le concessioni di beni e servizi pubblici, con il rito abbreviato dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo. Se il giudice sospende o annulla una decurtazione, i punti vengono ripristinati.

## 5. Protezione contro le modifiche di comodo

Una legge ordinaria può sempre essere modificata da una legge successiva. La proposta non lo nasconde, ma rende ogni modifica esplicita, visibile e priva di scorciatoie.

**Deroghe solo espresse.** La legge e l'Allegato A possono essere derogati solo da una legge che indichi espressamente le disposizioni modificate, sul modello dello Statuto dei diritti del contribuente. Una norma di proroga delle concessioni o una disposizione di settore che non vi faccia riferimento esplicito non basta.

**Nessun condono, nessuna transazione sui punti.** Le decurtazioni possono essere eliminate solo dal giudice o con un annullamento d'ufficio motivato, su parere dell'ANAC e pubblicato nel registro. Gli accordi tra ente concedente e concessionario non possono riguardare i punti né la rinuncia alla decadenza.

**Calibrazioni che non tornano indietro di nascosto.** I disciplinari possono diventare più severi in ogni momento, per le violazioni future. Se diventano meno severi serve un parere esterno, una verifica pubblica che mostri quali punteggi ne sarebbero risultati negli ultimi cinque anni, e le nuove regole valgono solo per le concessioni affidate dopo. Se un'autorità non adotta il disciplinare, si applica il massimo della forbice.

**Clausola inserita per legge.** Il sistema entra in ogni concessione anche se l'atto non lo richiama, e le clausole contrarie sono nulle.

**Controllo dei cittadini.** Chiunque può segnalare una violazione e l'autorità deve rispondere entro novanta giorni; utenti, associazioni dei consumatori, enti territoriali e ANAC possono ricorrere al giudice contro il silenzio e anche contro l'archiviazione o l'applicazione di una voce meno grave. Quando chi deve accertare è lo stesso ente che ha dato la concessione, l'ANAC può chiedere il riesame. Ogni anno l'ANAC riferisce al Parlamento, autorità per autorità, su accertamenti, tempi e inerzie.

## 6. Effetti finanziari

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il registro è tenuto dall'ANAC e non duplica le banche dati esistenti: prende i dati identificativi delle concessioni dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e, per le concessioni di beni, dal sistema informativo istituito presso il Ministero dell'economia dal decreto legislativo n. 106 del 2023 (SICONBEP). È finanziato da un contributo annuo dei concessionari, fissato dall'ANAC nella misura necessaria a coprirne i costi, entro l'uno per mille del fatturato della concessione e con un massimo di 250.000 euro per concessione, sul modello dei contributi che già finanziano l'ANAC e l'ART. Sono esenti le concessioni minori in regime semplificato e il contributo non può essere recuperato in tariffa. Gli accertamenti sono svolti dalle autorità di vigilanza esistenti, in gran parte nello stesso procedimento con cui già applicano sanzioni e penali; per le concessioni minori valgono i verbali e i provvedimenti già previsti. I costi delle ispezioni rafforzate, delle verifiche indipendenti e degli accertamenti che si concludono con una decurtazione sono a carico del concessionario, secondo importi fissati in anticipo e non superiori ai costi effettivi. Una stima dei carichi di lavoro e del gettito del contributo, con le ipotesi utilizzate, accompagna il ricalcolo pubblicato su lexpopuli.it.

## 7. Illustrazione degli articoli

L'articolo 1 indica finalità e principi. L'articolo 2 definisce le concessioni a cui si applica la legge, il regime semplificato e le esclusioni. L'articolo 3 contiene le definizioni. L'articolo 4 istituisce il punteggio di 100 punti. L'articolo 5 disciplina violazioni e decurtazioni, recidiva, concorso, fatti gravissimi e causa non imputabile. L'articolo 6 affida la calibrazione ai disciplinari di settore, adottati dall'ART e dall'ANAC o, per idroelettrico e acque minerali, dalle Regioni con legge, e fissa il valore applicabile se mancano. L'articolo 7 introduce la scheda punti di ogni concessione. L'articolo 8 regola accertamento, contraddittorio e diritto di replica. L'articolo 9 disciplina efficacia delle decurtazioni e ricorsi. L'articolo 10 regola il recupero ordinario e premiale. L'articolo 11 stabilisce gli effetti delle soglie di 70 e 50 punti e chiarisce che le gare restano regolate dalla disciplina di settore. L'articolo 12 disciplina la decadenza a zero punti, il coordinamento con la legge sulle concessioni autostradali, la continuità del servizio e l'importo spettante al concessionario. L'articolo 13 istituisce il registro pubblico presso l'ANAC. L'articolo 14 regola segnalazioni dei cittadini e rimedi contro l'inerzia. L'articolo 15 prevede la clausola obbligatoria. L'articolo 16 disciplina le concessioni in essere: punteggio di osservazione, divieto di proroghe e rinnovi con 50 punti o meno, ingresso nel sistema con il punteggio maturato. L'articolo 17 protegge la legge dalle modifiche di comodo. L'articolo 18 regola i rapporti con Regioni ed enti locali. L'articolo 19 coordina la legge con le discipline di settore. L'articolo 20 contiene la clausola finanziaria e il contributo dei concessionari. L'articolo 21 disciplina entrata in vigore e prima applicazione.

# PROPOSTA DI LEGGE

**Art. 1**

*(Finalità e principi)*

**1.** La presente legge introduce in tutte le concessioni di cui all'articolo 2 un sistema di punteggio di affidabilità del concessionario, che registra in modo pubblico e cumulativo le violazioni accertate degli obblighi della concessione e ne determina conseguenze certe e proporzionate, fino alla decadenza, al fine di garantire la sicurezza delle persone, la buona gestione dei beni pubblici, la realizzazione degli investimenti e la tutela della concorrenza.

**2.** Il sistema si conforma ai principi di legalità e tipicità delle violazioni, proporzionalità, contraddittorio, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, anche nei confronti degli operatori che non sono titolari di concessioni.

**3.** Il punteggio non costituisce una sanzione ulteriore rispetto a quelle previste dalla disciplina di settore: registra gli accertamenti delle violazioni e ne trae conseguenze sul rapporto concessorio e sull'affidabilità del concessionario.

**Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

**1.** La presente legge si applica, qualunque ne sia il valore, alle seguenti concessioni:

a) concessioni di costruzione e gestione o di sola gestione di autostrade, comprese quelle disciplinate dal capo I della legge 16 dicembre 2024, n. 193, e quelle affidate da enti concedenti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

c) concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e concessioni di piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico;

d) concessioni per la ricerca e la coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali.

**2.** La presente legge si applica inoltre alle altre concessioni di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e alle concessioni di lavori e di servizi relative a infrastrutture pubbliche, comprese le concessioni demaniali portuali e quelle di gestione aeroportuale, il cui valore stimato, calcolato secondo i criteri previsti dal codice per le concessioni, è pari o superiore alla soglia di rilevanza europea per le concessioni di cui all'articolo 14 del codice.

**3.** Per le concessioni di cui al comma 1, lettere b) e d), di valore stimato inferiore a un milione di euro e per le concessioni di piccola derivazione a uso idroelettrico si applica un regime semplificato: la scheda punti è quella tipo approvata con il disciplinare di settore; si applicano le sole voci dell'Allegato A indicate dal disciplinare come pertinenti al tipo di concessione; le violazioni sono accertate con i verbali e i provvedimenti già previsti dalla disciplina di settore, nel rispetto dell'articolo 8, commi 3 e 4. Restano fermi il punteggio iniziale, le soglie e gli effetti di cui agli articoli 4, 11 e 12.

**4.** La presente legge si applica qualunque sia la natura del concessionario, comprese le società a partecipazione pubblica e le società in house.

**5.** Sono escluse le concessioni di durata non superiore a un anno e le concessioni escluse dall'ambito di applicazione del codice per ragioni di difesa o di sicurezza nazionale.

**Art. 3**
*(Definizioni)*

**1.** Ai fini della presente legge si intende per:

a) «codice»: il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) «concessione»: ciascuno dei rapporti di cui all'articolo 2, comunque denominato l'atto che lo costituisce;

c) «ente concedente»: l'amministrazione titolare del bene o dell'infrastruttura o competente all'affidamento e alla gestione del rapporto;

d) «autorità di vigilanza»: l'amministrazione o l'autorità competente, secondo la disciplina di settore, ad accertare la violazione, individuata nell'Allegato A, Parte II;

e) «violazione»: l'inadempimento di un obbligo derivante dalla legge, da regolamenti, da provvedimenti delle autorità o dall'atto di concessione, riconducibile a una voce dell'Allegato A, Parte I;

f) «fatto gravissimo»: la violazione indicata come gravissima nell'Allegato A, Parte I;

g) «decurtazione»: la riduzione del punteggio disposta con il provvedimento di accertamento di cui all'articolo 8;

h) «punteggio»: il punteggio di affidabilità del concessionario di cui all'articolo 4;

i) «disciplinare di settore»: l'atto di cui all'articolo 6, compresa la legge regionale o provinciale di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo;

l) «scheda punti»: il documento di cui all'articolo 7;

m) «registro»: il Registro nazionale delle concessioni a punti di cui all'articolo 13;

n) «gruppo»: l'insieme formato dal concessionario e dai soggetti che lo controllano, che sono da esso controllati o che sono sottoposti a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

o) «fatturato della concessione»: i ricavi annui derivanti dalla concessione risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, dal piano economico-finanziario.

**Art. 4**
*(Punteggio di affidabilità)*

**1.** A ciascuna concessione è attribuito un punteggio di affidabilità del concessionario, espresso in punti da zero a 100. Il punteggio iniziale è di 100 punti ed è attribuito alla data di stipula o di rilascio del titolo. Per le concessioni in essere si applica l'articolo 16.

**2.** Il punteggio diminuisce per effetto delle decurtazioni di cui all'articolo 5 e aumenta soltanto per effetto dei recuperi di cui all'articolo 10. Non può essere superiore a 100 né inferiore a zero.

**3.** Il punteggio segue la concessione. Il trasferimento della concessione, la cessione del controllo del concessionario, la fusione, la scissione e il mutamento della denominazione non comportano il ripristino del punteggio iniziale, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 8. A una nuova concessione, affidata all'esito della procedura prevista dalla disciplina di settore, è attribuito il punteggio iniziale.

**4.** Il punteggio è quello risultante dal registro.

**Art. 5**

*(Violazioni e decurtazioni)*

**1.** Le violazioni che comportano decurtazione e la decurtazione minima e massima prevista per ciascuna sono indicate nell'Allegato A, Parte I. Non può essere disposta alcuna decurtazione per fatti non riconducibili a una voce dell'Allegato A.

**2.** La decurtazione per ciascuna violazione è pari al valore fissato dal disciplinare di settore entro i limiti indicati nell'Allegato A, Parte I, o, in mancanza, a quello previsto dall'articolo 6, comma 4.

**3.** Se una violazione della medesima voce è nuovamente accertata entro due anni dalla data della violazione precedente, la decurtazione è aumentata della metà, salvo quanto previsto dal comma 6.

**4.** Quando un medesimo fatto integra più voci dell'Allegato A si applica soltanto la decurtazione più elevata, aumentata di un terzo. Le violazioni derivanti da fatti distinti comportano decurtazioni distinte, che si sommano anche se accertate con il medesimo provvedimento.

**5.** Il punteggio è azzerato quando sono accertati, anche con il medesimo provvedimento, due fatti gravissimi distinti tra i quali intercorrono non più di cinque anni. A tal fine si considera, per la voce A1, la data dell'evento e, per le violazioni che si protraggono nel tempo, la data della loro cessazione.

**6.** Per le violazioni che si protraggono nel tempo e per le voci per le quali l'Allegato A, Parte I, indica un periodo di riferimento, la decurtazione si applica per ciascun periodo in cui la violazione persiste o si ripete o, in mancanza di indicazione, per ciascun semestre di persistenza. A tali decurtazioni non si applica l'aumento di cui al comma 3.

**7.** Il medesimo fatto non può dar luogo a più di una decurtazione per la stessa voce. L'accertamento compiuto da un'autorità di vigilanza non preclude alle altre autorità competenti di accertare, per lo stesso fatto, una voce più grave: in tal caso si applica la differenza tra le due decurtazioni. Non si fa luogo a decurtazione se il concessionario prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, inclusi il caso fortuito, la forza maggiore e il fatto dell'ente concedente. Per il medesimo ritardo le voci B1 e B2 non si applicano cumulativamente: si applica quella che comporta la decurtazione maggiore.

**8.** Le violazioni commesse dagli affidatari, dai subappaltatori e dagli altri soggetti dei quali il concessionario si avvale nell'esecuzione della concessione sono imputate al concessionario.

**9.** Ai fini delle voci A1 e A3, l'evento dovuto a cedimento, crollo o difetto di un'opera o di un impianto in concessione si presume dipendente dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione, sorveglianza o sicurezza, salvo che il concessionario provi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, secondo i principi degli articoli 1218 e 2051 del codice civile.

**Art. 6**

*(Disciplinari di settore)*

**1.** Il disciplinare di settore è adottato:

a) dall'Autorità di regolazione dei trasporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le concessioni autostradali e per le concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, relative a infrastrutture di trasporto, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

b) dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico e per le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali di rispettiva competenza; per le derivazioni idroelettriche si tiene conto delle linee guida che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può adottare;

c) dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le altre concessioni, sentiti i Ministeri competenti e, per le concessioni rilasciate da Regioni ed enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**2.** Il disciplinare di settore:

a) fissa, per ogni voce dell'Allegato A, Parte I, applicabile al settore, la decurtazione entro i limiti minimo e massimo;

b) descrive i fatti tipici del settore riconducibili a ciascuna voce;

c) individua gli indicatori di qualità del servizio e le relative soglie minime ai fini della voce C1, tenendo conto degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione;

d) definisce lo schema tipo della scheda punti;

e) disciplina il regime semplificato di cui all'articolo 2, comma 3.

**3.** I disciplinari di cui al comma 1, lettere a) e c), sono adottati previa consultazione pubblica di durata non inferiore a sessanta giorni, con provvedimento motivato pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità che lo adotta e nel registro. Quando è richiesta l'intesa, se questa non è raggiunta entro novanta giorni dalla trasmissione dello schema l'autorità rinnova la proposta; se l'intesa non è raggiunta nei successivi sessanta giorni, l'autorità adotta il disciplinare con provvedimento motivato che dà conto delle posizioni espresse.

**4.** Se alla data di efficacia di cui all'articolo 21, comma 2, il disciplinare di settore non è stato adottato, e fino alla sua adozione, la decurtazione per ciascuna voce è pari al valore massimo indicato nell'Allegato A, Parte I, e gli indicatori e le soglie ai fini della voce C1 sono quelli previsti dall'atto di concessione e dai provvedimenti delle autorità di regolazione. Per le concessioni di cui al comma 1, lettera b), il presente comma si applica fino all'entrata in vigore della legge regionale o provinciale.

**5.** Le modifiche dei disciplinari di settore sono soggette all'articolo 17, comma 3.

**Art. 7**
*(Scheda punti)*

**1.** Ogni bando, atto di concessione e convenzione e ogni atto di proroga, rinnovo, estensione o modifica della concessione contiene la scheda punti, redatta dall'ente concedente secondo lo schema tipo del disciplinare di settore.

**2.** La scheda punti elenca gli obblighi essenziali della concessione, tra i quali le opere e gli investimenti con il relativo cronoprogramma, la manutenzione programmata, gli indicatori di qualità e le relative soglie, gli obblighi di accesso e di uso del bene e gli obblighi ambientali, e indica per ciascuno la voce dell'Allegato A, Parte I, applicabile.

**3.** La scheda punti non può escludere voci applicabili né ridurre le decurtazioni previste dal disciplinare di settore o, in mancanza, dall'articolo 6, comma 4. L'omessa indicazione di un obbligo nella scheda punti non esclude la decurtazione per la sua violazione.

**4.** La scheda punti è pubblicata nel registro ed è aggiornata dall'ente concedente a ogni modifica degli obblighi della concessione.

**5.** Ai fini delle voci B1 e B2 rilevano gli importi e i termini indicati nella scheda punti alla data dell'affidamento. Le riprogrammazioni successive rilevano soltanto se dipendono da cause non imputabili al concessionario, accertate dall'ente concedente con atto motivato, adottato previo parere dell'autorità di regolazione, ove esistente, e pubblicato nel registro.

**Art. 8**
*(Accertamento e diritto di replica)*

**1.** Le violazioni sono accertate dall'autorità di vigilanza competente, d'ufficio, su comunicazione dell'ente concedente o di altra autorità o su segnalazione ai sensi dell'articolo 14.

**2.** L'autorità di vigilanza contesta per iscritto la violazione al concessionario entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'accertamento del fatto, indicando i fatti, gli elementi di prova, la voce dell'Allegato A e la decurtazione proposta. La violazione non può più essere contestata decorsi cinque anni dal fatto o dall'evento o, per le violazioni che si protraggono nel tempo, dalla loro cessazione; il termine è sospeso per il tempo in cui gli elementi necessari all'accertamento non sono disponibili perché sottoposti a sequestro o coperti da segreto nel procedimento penale. Il mancato rispetto dei termini per fatto dell'amministrazione è valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare ed è reso pubblico nel registro.

**3.** Il concessionario può presentare memorie e documenti entro trenta giorni dalla contestazione e chiedere di essere ascoltato.

**4.** L'autorità di vigilanza decide con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, tenendo conto delle difese del concessionario, e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla contestazione. Il provvedimento è comunicato entro cinque giorni al concessionario, all'ente concedente e all'ANAC per l'annotazione nel registro.

**5.** Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento il concessionario può chiedere la pubblicazione nel registro, accanto all'accertamento, di una propria replica di lunghezza non superiore a tremila caratteri.

**6.** Quando la violazione è accertata nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di sanzioni o di penali previsto dalla disciplina di settore o dall'atto di concessione, la decurtazione è disposta

con il medesimo provvedimento, nel rispetto dei commi 2, 3 e 4, e l'autorità ne tiene conto ai fini della proporzionalità complessiva della sanzione. L'ente concedente che applica una penale per la violazione di un obbligo indicato nella scheda punti dispone contestualmente la decurtazione. La definizione del procedimento con pagamento in misura ridotta, impegni, transazione o altra forma agevolata non esclude l'accertamento della violazione ai fini della presente legge.

**7.** Il procedimento non è sospeso per la pendenza di un procedimento penale sui medesimi fatti. L'autorità di vigilanza può acquisire gli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale e avvalersi dell'ANSFISA e degli altri organismi tecnici pubblici. Se una sentenza penale irrevocabile accerta che il fatto non sussiste, l'autorità di vigilanza, su istanza del concessionario, riesamina l'accertamento entro sessanta giorni.

**8.** Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali che accertano fatti riconducibili a una voce dell'Allegato A sono trasmessi a cura della cancelleria all'autorità di vigilanza, che procede ai sensi del presente articolo.

**Art. 9**

*(Efficacia delle decurtazioni e ricorsi)*

**1.** La decurtazione ha effetto dalla data dell'annotazione nel registro, che avviene entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento. Fino a quando il provvedimento non è divenuto inoppugnabile o non è stato confermato con sentenza, il registro indica la decurtazione come non definitiva.

**2.** Le controversie relative agli accertamenti, alle decurtazioni, ai recuperi e ai provvedimenti di cui agli articoli 11 e 12 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e a esse si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

**3.** Se il giudice sospende l'efficacia della decurtazione, i punti sono ripristinati provvisoriamente nel registro; se la annulla, sono ripristinati definitivamente; se la annulla limitatamente alla misura, l'autorità di vigilanza la ridetermina entro trenta giorni.

**Art. 10**

*(Recupero dei punti)*

**1.** In assenza di nuove decurtazioni il punteggio aumenta di 5 punti per ogni periodo di dodici mesi decorrente dall'ultima decurtazione (recupero ordinario).

**2.** Su istanza del concessionario, l'ente concedente, sentita l'autorità di vigilanza competente per la voce interessata, riconosce con provvedimento motivato, entro novanta giorni, un recupero premiale nei seguenti casi:

a) investimenti per la sicurezza delle persone o per la qualità del servizio non previsti dalla legge, da provvedimenti delle autorità o dalla concessione, realizzati e collaudati: un punto per ogni importo pari allo 0,5 per cento del fatturato della concessione, fino a 4 punti per anno solare;

b) verifica indipendente dello stato di sicurezza e di manutenzione delle opere e degli impianti, svolta da un soggetto terzo indicato dall'autorità di vigilanza, con pubblicazione integrale degli esiti nel registro e adozione del conseguente piano di interventi: 3 punti, non più di una volta ogni tre anni;

c) programmi di formazione aggiuntiva del personale addetto alla sicurezza, alla sorveglianza e alla manutenzione, non previsti dalla legge o dalla concessione, con verifica finale dell'apprendimento: fino a 2 punti per anno solare;

d) attuazione nei tempi del piano di rientro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), o ultimazione dell'opera il cui ritardo ha dato luogo a decurtazioni per la voce B2: restituzione della metà delle decurtazioni a essi relative.

**3.** Le misure di cui al comma 2, lettere a), b) e c), danno luogo a recupero solo se il loro costo non è remunerato, direttamente o indirettamente, da tariffe, pedaggi, canoni, piano economico-finanziario, contributi pubblici o valore di subentro e non è computato in alcun indennizzo. Il concessionario lo attesta e un revisore legale indipendente, designato dall'ente concedente e remunerato dal concessionario, ne certifica la veridicità; l'attestazione non veritiera costituisce violazione della voce F3.

**4.** Il recupero complessivo, ordinario e premiale, non può superare 12 punti per anno solare, di cui non più di 8 per recupero premiale. I recuperi premiali riconosciuti nei ventiquattro mesi precedenti non si computano ai fini dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e dell'articolo 16, comma 5.

**5.** Per cinque anni dalla decurtazione per un fatto gravissimo il recupero ordinario non opera e tale decurtazione può essere recuperata soltanto con il recupero premiale, per non più della metà.

**6.** Dalla data in cui il punteggio si azzera non sono riconosciuti recuperi e le istanze pendenti sono improcedibili.

**7.** I recuperi sono annotati nel registro con i relativi provvedimenti e documenti.

## Art. 11
*(Effetti del punteggio)*

**1.** Quando il punteggio è pari o inferiore a 70 punti:

a) l'autorità di vigilanza dispone ispezioni con cadenza almeno semestrale;

b) il concessionario presenta, entro novanta giorni, un piano di rientro con le misure e i tempi necessari a rimuovere le cause delle violazioni; il piano è approvato dall'ente concedente, sentita l'autorità di vigilanza, ed è pubblicato nel registro.

**2.** Quando il punteggio è pari o inferiore a 50 punti, oltre a quanto previsto dal comma 1 e fino a quando il punteggio non torna superiore a 50 punti:

a) sono vietati la proroga, il rinnovo, l'estensione della durata o dell'oggetto della concessione e la stipula di atti aggiuntivi che attribuiscano al concessionario nuovi diritti o vantaggi economici, salva la prosecuzione per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo concessionario prevista dalla disciplina di settore;

b) le autorità competenti a determinare o approvare tariffe, pedaggi e prezzi regolati non riconoscono aumenti superiori alla variazione annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) rilevata dall'ISTAT, salvi quelli destinati a interventi di sicurezza prescritti dalle autorità; i relativi proventi sono accantonati in un fondo vincolato e sono utilizzabili soltanto per tali interventi, sotto il controllo dell'ente concedente. Restano ferme le procedure di consultazione e le competenze dell'autorità di vigilanza indipendente previste dalla direttiva 2009/12/CE per i diritti aeroportuali e le disposizioni della direttiva

1999/62/CE per i pedaggi. La presente lettera non si applica ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/352.

**3.** La presente legge non disciplina le procedure di affidamento delle concessioni, che restano regolate dal codice e dalla disciplina di settore. Il punteggio non costituisce di per sé causa di esclusione né criterio di aggiudicazione. Restano ferme le valutazioni sull'affidabilità dei concorrenti previste da tale disciplina, che l'ente concedente svolge caso per caso e per le quali può tenere conto dei dati del registro; ai fini di tale disciplina la decadenza dichiarata ai sensi dell'articolo 12 costituisce risoluzione per inadempimento del concessionario.

**Art. 12**

*(Decadenza)*

**1.** Quando il punteggio si azzera, l'ente concedente avvia d'ufficio, entro trenta giorni dall'annotazione nel registro, il procedimento di decadenza della concessione, dandone comunicazione al concessionario, ai suoi finanziatori, all'autorità di vigilanza e all'ANAC. In caso di inerzia, l'ANAC diffida l'ente concedente a provvedere entro quindici giorni e, in caso di ulteriore inerzia, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per gli enti territoriali, e per le amministrazioni statali il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta.

**2.** Il concessionario può presentare memorie entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio. Nel procedimento non possono essere rimessi in discussione gli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 8; possono essere dedotti errori nel calcolo del punteggio, la sospensione o l'annullamento giurisdizionale di decurtazioni e le circostanze di cui al comma 4.

**3.** Il procedimento si conclude entro centottanta giorni dall'avvio con il provvedimento che dichiara la decadenza, che costituisce atto dovuto. L'azzeramento del punteggio costituisce grave inadempimento del concessionario a ogni effetto di legge e dell'atto di concessione, anche ai fini dell'articolo 190 del codice, dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dell'articolo 47 del codice della navigazione, dell'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e delle leggi regionali di settore.

**4.** Se il punteggio si è azzerato senza che sia stato accertato alcun fatto gravissimo né alcuna violazione delle voci A3, A4, F2 e F3, l'ente concedente può non dichiarare la decadenza quando questa risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità complessiva delle violazioni, con provvedimento motivato adottato previo parere conforme dell'ANAC e pubblicato nel registro. In tal caso il punteggio resta pari a zero, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 11, la concessione non può essere prorogata né rinnovata e, se la durata residua è superiore a tre anni, cessa alla scadenza del terzo anno successivo al provvedimento.

**5.** Per le concessioni autostradali alle quali si applica il capo I della legge 16 dicembre 2024, n. 193, la decadenza è dichiarata, entro il termine di cui al comma 3, con il decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, di tale legge, previa verifica tecnica dell'ANSFISA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. L'azzeramento del punteggio integra le ipotesi di cui al citato comma 4. L'importo spettante al concessionario è determinato ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 6, della medesima legge e, fino al nuovo affidamento, si applica il comma 7 dello stesso articolo.

**6.** Se alla data della dichiarazione di decadenza sono pendenti ricorsi contro decurtazioni non ancora confermate con sentenza, il cui accoglimento riporterebbe il punteggio sopra lo zero, il subentro è differito fino alla sentenza di primo grado su tali ricorsi, che il giudice definisce con

priorità. Nel frattempo continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 11 e l'ente concedente avvia la procedura per il nuovo affidamento.

**7.** Il provvedimento di decadenza fissa la data di cessazione della gestione. Salvo quanto previsto dal comma 5, l'ente concedente assicura la continuità del servizio e la custodia del bene fino al nuovo affidamento, direttamente o con affidamento temporaneo mediante procedura a evidenza pubblica. Fino alla cessazione il concessionario decaduto prosegue la sola gestione ordinaria sotto la vigilanza dell'ente concedente ed è tenuto a consegnare beni, documenti e dati. La procedura per il nuovo affidamento è avviata entro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza.

**8.** Entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento i finanziatori possono indicare un operatore economico subentrante, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del codice o, per le concessioni alle quali il codice non si applica, alle medesime condizioni. L'operatore indicato non può appartenere al gruppo del concessionario decaduto né essere a esso collegato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, deve possedere i requisiti richiesti dalla disciplina di settore ed è accettato dall'ente concedente previo parere dell'ANAC. Se il subentro è accettato, alla concessione è attribuito il punteggio iniziale e per i due anni successivi si applica l'articolo 11, comma 1, lettera a).

**9.** Salvo quanto previsto dal comma 5, al concessionario decaduto spetta esclusivamente l'importo previsto dalla disciplina di settore per l'estinzione dovuta a inadempimento del concessionario e, in mancanza, il valore delle opere realizzate e degli investimenti autorizzati, detratti gli ammortamenti e i contributi pubblici. In nessun caso spettano il mancato guadagno o la remunerazione del capitale investito. Restano dovuti all'ente concedente le penali e il risarcimento dei danni. Ove previsto dalla disciplina di settore, l'importo è posto a carico del concessionario subentrante. Restano ferme le disposizioni che prevedono il passaggio gratuito di opere all'ente concedente, compreso l'articolo 49 del codice della navigazione. Sono nulle le clausole che prevedono importi maggiori.

**10.** Quando il concessionario decaduto è una società in house o controllata dall'ente concedente, la concessione è affidata con procedura a evidenza pubblica e non può essere affidata senza gara alla stessa società per cinque anni. Gli amministratori in carica alla data dell'azzeramento del punteggio decadono e per cinque anni non possono essere nominati in società controllate dallo stesso ente.

**11.** La decadenza è annotata nel registro.

## Art. 13

*(Registro nazionale delle concessioni a punti)*

**1.** È istituito presso l'ANAC il Registro nazionale delle concessioni a punti. Il registro acquisisce i dati identificativi delle concessioni dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice, per le concessioni soggette al codice, e dal sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici di cui al decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106, per le concessioni di beni, con i quali è interoperabile. Le amministrazioni non sono tenute a comunicare al registro dati già presenti in tali sistemi.

**2.** Per ogni concessione il registro riporta: l'ente concedente; il concessionario e il suo gruppo; l'oggetto, la durata e la scadenza; la scheda punti; il punteggio corrente e la sua evoluzione; per ogni decurtazione e recupero, la voce, l'autorità, la data, la sintesi dei motivi, il provvedimento, lo stato e la replica del concessionario; i piani di rientro e i provvedimenti di cui agli articoli 11 e 12.

**3.** Il registro è pubblico e consultabile da chiunque senza registrazione. I dati sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

**4.** Per le concessioni soggette al codice il registro è collegato al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice, ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 11, comma 3.

**5.** Quando il concessionario è una persona fisica, la parte pubblica del registro indica la concessione, il bene, l'ente concedente, il punteggio e le voci accertate, senza l'identità del titolare, che è accessibile agli enti concedenti, alle autorità di vigilanza e a chi dimostra un interesse diretto, concreto e attuale. I dati relativi a ciascuna concessione restano pubblicati per la durata della concessione e per i tre anni successivi alla sua cessazione. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, lettera e), e 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**6.** Gli enti concedenti e le autorità di vigilanza comunicano all'ANAC i dati di propria competenza entro cinque giorni lavorativi; gli enti concedenti iscrivono nel registro ogni concessione entro trenta giorni dalla data in cui le si applica la presente legge e le concessioni in essere entro dodici mesi dalla data di efficacia di cui all'articolo 21, comma 2. L'omissione o il ritardo è valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare; l'ANAC lo rende pubblico nel registro e lo segnala all'amministrazione interessata e alla Corte dei conti.

**7.** L'ANAC disciplina con proprio regolamento, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche di tenuta del registro e di comunicazione dei dati.

**8.** Entro il 30 giugno di ogni anno l'ANAC trasmette al Parlamento una relazione sui punteggi per settore, sulle decurtazioni per voce, sui tempi dei procedimenti, sulle segnalazioni ricevute e sui loro esiti e sulle inerzie rilevate, distinte per autorità ed ente concedente.

**Art. 14**

*(Segnalazioni e rimedi contro l'inerzia)*

**1.** Chiunque può segnalare, tramite il registro, fatti che possono costituire violazione. La segnalazione è trasmessa all'autorità di vigilanza competente.

**2.** Entro novanta giorni dalla segnalazione l'autorità di vigilanza avvia la contestazione ai sensi dell'articolo 8 o archivia la segnalazione con atto motivato, comunicato al segnalante e all'ANAC. L'esito è pubblicato nel registro.

**3.** In caso di inerzia dell'autorità di vigilanza o dell'ente concedente nell'adozione degli atti previsti dalla presente legge, gli utenti del bene o del servizio, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, gli enti territoriali interessati e l'ANAC possono agire ai sensi degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo. I medesimi soggetti sono legittimati a impugnare l'archiviazione di cui al comma 2 e i provvedimenti che escludono la violazione o applicano una voce meno grave.

**4.** Gli enti concedenti trasmettono alle autorità di vigilanza ogni inadempimento rilevato nella gestione del rapporto.

**5.** Quando l'autorità di vigilanza competente è lo stesso ente concedente, l'ANAC può chiedere con atto motivato il riesame dell'archiviazione o della mancata contestazione. L'ente provvede entro sessanta giorni con atto motivato pubblicato nel registro.

**Art. 15**
*(Clausola obbligatoria)*

**1.** Gli atti di cui all'articolo 7, comma 1, adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengono la clausola con cui il concessionario accetta il sistema di punteggio e le sue conseguenze, compresa la decadenza di cui all'articolo 12.

**2.** In mancanza, la clausola e le disposizioni della presente legge sono inserite di diritto nella concessione ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Sono nulle le clausole contrarie o derogatorie.

**3.** Il sistema di punteggio non introduce nuovi obblighi di prestazione a carico del concessionario. La sua applicazione non costituisce modifica della concessione ai sensi dell'articolo 189 del codice o della disciplina di settore né evento che dia diritto alla revisione del piano economico-finanziario o a indennizzi.

**Art. 16**
*(Concessioni in essere)*

**1.** Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle concessioni in essere, intendendosi per tali quelle il cui bando o, in mancanza, il cui atto di rilascio è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

**2.** La presente legge si applica integralmente alla concessione in essere dalla data in cui è adottato, anche per effetto di legge, un atto di proroga, di rinnovo o di estensione della durata o dell'oggetto, ovvero un atto aggiuntivo che attribuisce al concessionario nuovi diritti o vantaggi economici, ovvero sono concessi al concessionario contributi pubblici, anche di fonte europea, per investimenti relativi alla concessione. L'atto contiene la scheda punti e la clausola di cui all'articolo 15; se la proroga opera per legge o se si tratta di contributi pubblici, l'ente concedente redige la scheda punti entro sei mesi e la clausola è inserita di diritto ai sensi dell'articolo 15, comma 2. Non costituiscono atti ai sensi del presente comma la prosecuzione per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo concessionario, prevista dalla disciplina di settore, e gli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario disposti in applicazione di regole già vigenti.

**3.** Il titolare di una concessione in essere può aderire al sistema di punteggio con dichiarazione irrevocabile all'ente concedente. La presente legge si applica integralmente alla concessione dalla data di annotazione dell'adesione nel registro; entro sei mesi da tale data l'ente concedente redige, sentito il concessionario, la scheda punti sulla base degli obblighi vigenti.

**4.** Dalla data di efficacia di cui all'articolo 21, comma 2, le concessioni in essere sono iscritte in una sezione di osservazione del registro. Le violazioni riconducibili all'Allegato A commesse dopo tale data sono accertate e annotate ai sensi degli articoli 5, 8 e 9, e il registro indica il punteggio di osservazione che ne risulta, compresi i recuperi di cui all'articolo 10. Il punteggio di osservazione non incide sui diritti derivanti dalla concessione in essere.

**5.** Non possono essere disposti la proroga, il rinnovo, l'estensione della durata o dell'oggetto né atti aggiuntivi che attribuiscano nuovi diritti o vantaggi economici in favore di una concessione in

essere il cui punteggio di osservazione è pari o inferiore a 50 punti, salva la prosecuzione per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo concessionario prevista dalla disciplina di settore. Quando la presente legge si applica integralmente alla concessione ai sensi dei commi 2 o 3, il punteggio è pari al punteggio di osservazione a tale data.

**6.** Per le concessioni in essere rilevano soltanto le violazioni commesse dopo la data di efficacia. Per le violazioni che si protraggono nel tempo e sono iniziate in precedenza, la decurtazione si applica se l'inadempimento persiste decorsi sei mesi da tale data.

**7.** La presente legge non autorizza proroghe, rinnovi o estensioni, che restano ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina di settore e dal diritto dell'Unione europea.

**Art. 17**

*(Tutela contro le modifiche di comodo)*

**1.** Le disposizioni della presente legge e dell'Allegato A possono essere derogate, sospese o modificate solo espressamente, da leggi che indichino specificamente le disposizioni interessate. Non costituiscono deroga le norme di proroga delle concessioni né le disposizioni di settore che non vi facciano espresso riferimento.

**2.** Nessun atto amministrativo o accordo può annullare, sospendere o ridurre decurtazioni, salvo che per effetto di provvedimenti giurisdizionali o di annullamento d'ufficio per illegittimità ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, disposto con atto motivato, previo parere dell'ANAC, e pubblicato nel registro. Gli accordi transattivi e gli accordi di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 tra ente concedente e concessionario non possono avere a oggetto le decurtazioni, i recuperi, l'avvio o la conclusione del procedimento di decadenza.

**3.** Le modifiche dei disciplinari adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), che riducono decurtazioni o rendono meno stringenti indicatori e soglie sono adottate previo parere dell'ANAC o, per i disciplinari adottati dall'ANAC, del Consiglio di Stato; sono accompagnate da una verifica pubblica che indica, per ciascuna concessione, il punteggio che sarebbe risultato con le nuove regole nei cinque anni precedenti; si applicano soltanto alle concessioni affidate dopo la loro pubblicazione. Le leggi regionali e provinciali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), determinano le decurtazioni entro i limiti dell'Allegato A, Parte I. Le modifiche che aumentano le decurtazioni si applicano alle violazioni commesse dopo la loro pubblicazione.

**4.** L'Allegato A, il punteggio iniziale e le soglie di cui agli articoli 11 e 12 possono essere modificati soltanto con legge, nel rispetto del comma 1.

**Art. 18**

*(Regioni, Province autonome ed enti locali)*

**1.** Le disposizioni della presente legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e tutela dell'ambiente, e costituiscono principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.

**2.** Le Regioni e gli enti locali concedenti applicano direttamente la presente legge. Le Regioni possono prevedere con legge ulteriori voci per obblighi specifici delle concessioni di propria competenza e, entro i limiti dell'Allegato A, Parte I, decurtazioni più elevate; non possono ridurre le tutele previste dalla presente legge. Per le concessioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e

d), le disposizioni della presente legge diverse da quelle sulla determinazione dei valori di cui all'articolo 6, comma 2, e i limiti minimi dell'Allegato A, Parte I, costituiscono livelli minimi uniformi di tutela della concorrenza e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

**3.** Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**Art. 19**

*(Coordinamento con la disciplina di settore)*

**1.** Le disposizioni della presente legge si aggiungono a quelle che prevedono sanzioni, penali, risoluzione, decadenza o revoca delle concessioni, che restano ferme.

**2.** In caso di contrasto prevalgono le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, e salvo che la disciplina di settore preveda conseguenze più rigorose per il concessionario.

**Art. 20**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2.** I costi delle ispezioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), e degli accertamenti conclusi con una decurtazione sono a carico del concessionario, secondo importi predeterminati dal disciplinare di settore in misura non superiore ai costi effettivi, e non possono essere remunerati da tariffe, pedaggi o canoni né computati nel piano economico-finanziario.

**3.** Per la tenuta del registro e per le altre attività dell'ANAC previste dalla presente legge, i concessionari versano all'ANAC un contributo annuo, determinato dall'ANAC nella misura necessaria a coprire i relativi costi, entro il limite dell'uno per mille del fatturato della concessione e comunque non superiore a 250.000 euro per concessione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono esenti le concessioni soggette al regime semplificato di cui all'articolo 2, comma 3. Il contributo non può essere remunerato da tariffe, pedaggi o canoni né computato nel piano economico-finanziario.

**4.** L'ANAC, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le autorità di vigilanza e gli enti concedenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comprese, per le autorità di regolazione, quelle derivanti dai contributi a carico degli operatori previsti dai rispettivi ordinamenti.

**5.** I commi 2 e 3 non si applicano alle concessioni in essere fino alla data in cui la presente legge si applica integralmente alla concessione ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.

**Art. 21**

*(Entrata in vigore e prima applicazione)*

**1.** La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**2.** Le disposizioni in materia di decurtazioni, recuperi, effetti del punteggio e decadenza si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (data di efficacia).

**3.** Entro la data di efficacia l'ANAC rende operativo il registro.

**4.** L'articolo 15 si applica ai bandi e agli atti pubblicati o adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

# ALLEGATO A

## Parte I – Violazioni e decurtazioni (articolo 5)

Per ciascuna voce sono indicate la decurtazione minima e massima, in punti. Il valore applicabile è fissato dal disciplinare di settore entro questi limiti (articolo 6) e, in mancanza, è pari al massimo (articolo 6, comma 4). Le violazioni contrassegnate come gravissime sono soggette agli articoli 5, comma 5, e 10, comma 5. La colonna «Periodo» indica l'unità a cui si riferisce la decurtazione; per le violazioni che si protraggono la decurtazione si ripete per ciascun periodo (articolo 5, comma 6). Non si perdono punti per inadempimenti dovuti a causa non imputabile al concessionario (articolo 5, comma 7).

| Voce | Violazione | Punti min | Punti max | Gravissima | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Sicurezza e incolumità delle persone** | | | | | |
| A1 | Evento con morti tra gli utenti o i terzi dovuto a cedimento, crollo o difetto di un'opera o di un impianto in concessione o, comunque, all'inadempimento di obblighi di manutenzione, sorveglianza o sicurezza (articolo 5, comma 9) | 40 | 60 | sì | per evento |
| A2 | Falsità, alterazione od omissione intenzionale nei rapporti di ispezione, sorveglianza o monitoraggio delle opere e degli impianti, o nei dati sulla sicurezza trasmessi alle autorità | 30 | 50 | sì | per fatto |
| A3 | Evento con lesioni personali gravi o gravissime a utenti o terzi dovuto a cedimento, crollo o difetto di un'opera o di un impianto in concessione o, comunque, all'inadempimento di obblighi di manutenzione, sorveglianza o sicurezza (articolo 5, comma 9) | 15 | 30 | – | per evento |
| A4 | Mancata esecuzione, nei termini, di interventi urgenti di messa in sicurezza prescritti dall'autorità di vigilanza | 10 | 25 | – | per ogni semestre di ritardo |
| A5 | Omissione delle ispezioni, verifiche o monitoraggi obbligatori su opere e impianti, o loro ritardo superiore a tre mesi | 5 | 15 | – | per opera o impianto |
| A6 | Carenze di manutenzione che rendono necessarie, per ragioni di sicurezza, limitazioni d'uso o chiusure non programmate (limitazioni di carico, chiusure di corsie, tratte o impianti, divieti di balneazione o di uso) | 5 | 15 | – | per opera o impianto |
| **B. Investimenti e cantieri** | | | | | |
| B1 | Investimenti programmati non realizzati: per ogni 10 per cento dell'importo annuo previsto dal piano economico-finanziario o dalla scheda punti non realizzato nell'anno | 1 | 3 | – | per anno |
| B2 | Ritardo superiore a sei mesi nell'ultimazione di un'opera rispetto al cronoprogramma | 2 | 5 | – | per ogni semestre di ritardo |
| B3 | Cantieri protratti oltre la durata autorizzata o eseguiti con modalità difformi da quelle autorizzate, con disagi per gli utenti | 1 | 4 | – | per cantiere |
| B4 | Violazione degli obblighi di affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture o delle relative procedure | 3 | 10 | – | per anno |
| **C. Manutenzione ordinaria e qualità del servizio** | | | | | |
| C1 | Indicatore di qualità del servizio inferiore alla soglia minima fissata dal disciplinare di settore o dalla scheda punti | 1 | 4 | – | per indicatore e per anno |
| C2 | Disservizi ripetuti: a partire dal terzo episodio nello stesso anno di interruzioni, blocchi o chiusure non programmate della stessa natura | 1 | 5 | – | per episodio |
| C3 | Mancata esecuzione della manutenzione ordinaria programmata | 2 | 6 | – | per anno |
| **D. Utenti e uso del bene pubblico** | | | | | |

| Voce | Violazione | Punti min | Punti max | Gravissima | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Applicazione di tariffe, pedaggi o prezzi non conformi a quelli autorizzati, o mancata corresponsione dei rimborsi dovuti agli utenti | 2 | 6 | – | per anno |
| D2 | Ostacolo al libero accesso o transito previsto dalla legge o dal titolo, o uso del bene difforme dal titolo | 2 | 6 | – | per fatto |
| D3 | Mancato pagamento del canone o delle altre somme dovute all’ente concedente | 3 | 8 | – | per annualità |
| D4 | Occupazioni od opere abusive sul bene in concessione o nelle aree contigue | 3 | 10 | – | per fatto |
| **E. Ambiente e risorse naturali** | | | | | |
| E1 | Prelievo o uso della risorsa oltre i limiti concessi; mancato rispetto del deflusso ecologico o degli obblighi di rilascio | 3 | 10 | – | per anno |
| E2 | Inquinamento o danno ambientale accertato connesso alla gestione della concessione | 5 | 20 | – | per fatto |
| E3 | Inadempimento degli obblighi di ripristino, bonifica o smaltimento | 2 | 8 | – | per anno |
| **F. Trasparenza, legalità e lavoro** | | | | | |
| F1 | Omessa, incompleta o ritardata trasmissione di dati e documenti richiesti dalle autorità o dall’ente concedente, oltre trenta giorni dalla diffida | 2 | 6 | – | per richiesta |
| F2 | Ostacolo a ispezioni e controlli | 5 | 15 | – | per fatto |
| F3 | Dati o attestazioni non veritieri, diversi da quelli della voce A2, rilevanti per tariffe, canoni, piano economico-finanziario, valore di subentro o recupero dei punti | 10 | 25 | – | per fatto |
| F4 | Infortunio mortale o con inabilità permanente di un lavoratore impiegato nella concessione, conseguente a violazione accertata delle norme di sicurezza sul lavoro | 10 | 20 | – | per evento |
| F5 | Altre violazioni gravi delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri e negli impianti della concessione, accertate con provvedimento definitivo | 2 | 5 | – | per accertamento |

## Parte II – Autorità di vigilanza (articolo 3, comma 1, lettera d)

Quando lo stesso fatto rileva per più autorità, l'accertamento di una non preclude alle altre di accertare una voce più grave, fermo il divieto di più decurtazioni per lo stesso fatto e la stessa voce (articolo 5, comma 7). Restano ferme le competenze stabilite dalla disciplina di settore e dalle leggi regionali.

| Settore | Ente concedente | Autorità che accerta, per voce |
|---|---|---|
| Autostrade (art. 2, comma 1, lett. a) | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o altro ente concedente | Categoria A: ANSFISA per la sicurezza delle infrastrutture e l'ente concedente. Voci B1-B4, C3, D2-D4: ente concedente. Voci C1, C2, D1, F1, F3: Autorità di regolazione dei trasporti per quanto di competenza, altrimenti ente concedente. Categoria E: autorità ambientali competenti. Voci F4-F5: Ispettorato nazionale del lavoro e aziende sanitarie locali. |
| Spiagge e demanio lacuale e fluviale (art. 2, comma 1, lett. b) | Comune o altro ente concedente | Categoria A e voci D2, D4: Capitaneria di porto e ente concedente. Categorie B e C e voci D1, D3, F1-F3: ente concedente. Categoria E: autorità ambientali competenti. Voci F4-F5: Ispettorato nazionale del lavoro e aziende sanitarie locali. |
| Derivazioni idroelettriche (art. 2, comma 1, lett. c) | Regione o Provincia autonoma | Categoria A: Direzione generale per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le grandi dighe, altrimenti l'ente concedente. Voce E1: ente concedente e autorità di bacino distrettuale. Voci F1, F3: ente concedente e, per i dati di sua competenza, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Altre voci: ente concedente; voci F4-F5: Ispettorato nazionale del lavoro e aziende sanitarie locali. |
| Acque minerali e termali (art. 2, comma 1, lett. d) | Regione o ente da essa delegato | Categoria A, per i profili igienico-sanitari: autorità sanitarie competenti. Categoria E: autorità ambientali competenti. Altre voci: ente concedente; voci F4-F5: Ispettorato nazionale del lavoro e aziende sanitarie locali. |
| Altre concessioni (art. 2, comma 2) | Ente concedente | Ente concedente e autorità di regolazione e di sicurezza competenti per il settore (tra le quali l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'ENAC e le Autorità di sistema portuale). |

## Parte III – Soglie, effetti e recuperi (riepilogo degli articoli 4, 5, 10, 11, 12 e 16)

| Soglia o evento | Effetto | Riferimento |
|---|---|---|
| **100 punti** | Punteggio iniziale di ogni concessione. | art. 4 |
| **70 punti o meno** | Ispezioni almeno semestrali a carico del concessionario; piano di rientro entro novanta giorni, approvato e pubblicato. | art. 11, c. 1 |
| **50 punti o meno** | In aggiunta: divieto di proroghe, rinnovi, estensioni e atti aggiuntivi favorevoli; aumenti di tariffe e prezzi regolati oltre l'IPCA solo per interventi di sicurezza, con proventi vincolati. Le gare restano regolate dalla disciplina di settore. | art. 11, cc. 2-3 |
| **Zero punti** | Avvio d'ufficio della decadenza entro trenta giorni e conclusione entro centottanta. Per le autostrade, decreto e verifica ANSFISA previsti dalla legge n. 193 del 2024. Al concessionario solo l'importo previsto per l'estinzione dovuta a suo inadempimento. | art. 12 |
| **Zero punti per sole violazioni minori** | L'ente può non dichiarare la decadenza se manifestamente sproporzionata, con parere conforme dell'ANAC: niente proroghe e cessazione entro tre anni. | art. 12, c. 4 |
| **Due fatti gravissimi in cinque anni** | Azzeramento del punteggio. | art. 5, c. 5 |
| **Recidiva entro due anni** | Decurtazione aumentata della metà, escluse le voci contate per periodo. | art. 5, cc. 3 e 6 |
| **Stesso fatto, più voci** | Solo la decurtazione più elevata, aumentata di un terzo. I fatti distinti si sommano sempre. | art. 5, c. 4 |
| **Recupero ordinario** | 5 punti ogni dodici mesi senza decurtazioni; non opera per cinque anni dopo un fatto gravissimo. | art. 10, cc. 1 e 5 |

| Soglia o evento | Effetto | Riferimento |
|---|---|---|
| **Recupero premiale** | Investimenti aggiuntivi: 1 punto ogni 0,5% del fatturato della concessione, fino a 4 l’anno. Verifica indipendente: 3 punti ogni tre anni. Formazione aggiuntiva: fino a 2 punti l’anno. Piano di rientro attuato od opera in ritardo ultimata: metà dei punti persi. Solo misure non pagate da utenti o finanza pubblica, certificate da un revisore designato dall’ente concedente. | art. 10, cc. 2-3 |
| **Limiti al recupero** | Massimo 12 punti per anno solare, di cui 8 premiali; i punti premiali degli ultimi ventiquattro mesi non contano per superare la soglia dei 50 punti ai fini di proroghe e rinnovi; dopo un fatto gravissimo, al massimo metà della relativa decurtazione; nessun recupero dopo l’azzeramento. | art. 10, cc. 4-6 |
| **Concessioni in essere** | Punteggio di osservazione sulle violazioni successive alla data di efficacia; con 50 punti o meno niente proroghe, rinnovi, estensioni o atti aggiuntivi favorevoli; ingresso nel sistema con il punteggio maturato. | art. 16, cc. 4-5 |